

Questioni di attualità

La decarcerazione delle madri nell'interesse dei figli minori. L'impatto del COVID-19 sulla vita all'interno del carcere dei bambini.

Qual è stato l'impatto del COVID-19 sulla vita dei bambini che vivono con le madri detenute in carcere e quali le possibili alternative alla detenzione per le madri o le misure di supporto per i bambini?

Marta Lavacchini,

esperta giuridica e collaboratrice Area infanzia e adolescenza, Istituto degli Innocenti

Il tema

Il rapporto tra maternità e carcere è una delle più complesse tematiche che riguardano non solo l'esecuzione della pena, ma anche l'applicazione delle misure cautelari personali, prima fra tutte la custodia cautelare in carcere.

Sotto tale ultimo profilo, nell'ambito dei criteri di scelta delle misure cautelari personali, l'art. 275 c.p.p. prevede al comma 4 che quando imputate siano donne incinta o madri di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Il codice di procedura penale si ispira, quindi, specie alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 62/2011, a una gradualità nell'applicazione delle misure cautelari alle donne incinta e madri di bambini fino a 6 anni prevedendo la custodia cautelare in carcere come *extrema ratio*. Infatti, l'art. 285 bis c.p.p. prevede che nelle ipotesi ora indicate (di cui all'art. 275 co. 4 c.p.p.) il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (c.d. ICAM), ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano. Non solo, qualora il giudice ritenesse applicabile la meno limitante misura degli arresti domiciliari, l'art. 284 c.p.p. menziona tra i luoghi nei quali poter svolgere tale misura, oltre alla propria abitazione o altro luogo di privata dimora, le case famiglia protette.

Gli Istituti di custodia attenuata (c.d. ICAM) dovrebbero assicurare un rapporto genitoriale il più possibile vicino alla normalità, con personale penitenziario non in divisa e senza le principali caratteristiche dell'edilizia carceraria (si pensi per tutte, alle sbarre). Se ciò è senz'altro vero, purtroppo in Italia risultano soltanto cinque ICAM: Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro (AV).

Gli ICAM, peraltro, se hanno l'indubbio pregio di non essere una struttura carceraria in senso stretto, sono comunque luoghi di detenzione per le donne, dove i bambini possono rimanere fino a 6 anni o più, aggravando, indirettamente, il problema del fenomeno dei "bambini galeotti" e cioè di quei bambini che "scontano la pena" insieme alle madri (così come li definisce Luigi Manconi ex senatore e Presidente dell'associazione A Buon Diritto, cfr. Cuzzocrea A., *Che fine hanno fatto i bambini. Cronache di un paese che non guarda al futuro*, Piemme, 2021).

Per quanto concerne, invece, la fase dell'esecuzione della pena, vi sono una pluralità di istituti *ad hoc* a sostegno delle donne incinta e delle madri detenute, si pensi al rinvio obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della pena (art. 146 e 147 c.p.), alla detenzione domiciliare speciale per donne incinta e madri con prole di età inferiore a

10 anni (artt. 47 *ter* e 47 *quinquies* l. 354/1975), all'assistenza all'esterno dei figli minori di anni 10 (art. 21 *bis* l. 354/1975).

Nonostante la presenza nel sistema di una pluralità di alternative al carcere, esistono tuttora molte madri detenute che stanno espian-do la loro pena in istituti carcerari con bambini da 0 a 3 anni (cfr. art. 14 co. 7 l. 374/1975).

La problematicità del fenomeno dei "bambini galeotti" è nota e aggravata in tempo di pandemia.

I problemi relativi alla loro sana ed equilibrata crescita sono svariati e tristemente noti. Si tratta non solo di difficoltà da un punto di vista psicologico, affettivo, nel rapporto con la madre.

E' noto che questi bambini che vivono un rapporto molto stretto con la madre fino all'età di 3 anni, sono poi costretti a subire un forte distacco al momento della separazione con il ritorno in famiglia o in un istituto per chi non ha all'esterno una famiglia che li possa accogliere.

Ancora, i bambini e le madri potrebbero essere trasferiti in un ICAM dove possono permanere fino a 6 o 10 anni, a seconda della condanna della madre, con il continuo trauma di andare a scuola *fuori* e dover poi rientrare nella struttura.

I bambini in carcere sono soggetti anche a problemi di salute che possono riguardare lo sviluppo corretto della vista (a causa di spazi limitati o luce artificiale presenti negli istituti carcerari) o la percezione dei suoni (il rimbombo o il silenzio).

L'emergenza sanitaria covid-19 ha fatto emergere i profili aberranti del fenomeno delle madri detenute in carcere con figli al seguito, i quali se prima godevano di momenti all'esterno del carcere aiutati da volontari, personale specializzato o più banalmente scuole aperte, durante il periodo del "lockdown" dello scorso marzo e delle successive "zone rosse" hanno visto notevoli limitazioni del loro diritto di essere bambini.

Durante l'emergenza sanitaria si è fatto ricorso a misure alternative alla detenzione per consentire quanto più possibile l'uscita dal carcere dei detenuti (cfr. per tutti D.L. 18/2020, artt. 123 e 124 con possibilità di concessione della detenzione domiciliare anche in deroga al disposto della l. 199/2010, nonché la concessione di licenze straordinarie ai detenuti in regime di semilibertà).

Grazie alle misure adottate, prime fra tutte quelle contenute nel decreto Cura Italia la popolazione carceraria si è ridotta, quella femminile in particolare si è attestata sul 4,2% dei presenti, rispetto al 4,4% dell'anno passato, riducendosi in misura maggiore rispetto alla corrispondente popolazione carceraria maschile.

E' da notare che nel periodo del lockdown i bambini presenti in istituti detentivi erano ben 59 (i dati sono di febbraio 2020), e sono iniziati a scendere solo nell'aprile 2020, a 40 bambini, raggiungendo il numero di 33 nel luglio 2020.

I dati sono ancora più allarmanti se si considera, appunto il permanere dell'emergenza sanitaria e dei rischi che questi bambini possono correre in tali strutture. Si consideri che in generale nelle nostre carceri è presente un sovraffollamento pari, nel 2020, al 119,4%, diminuito a seguito dei provvedimenti adottati col citato Decreto Cura Italia.

Il problema dei bambini in carcere (come del resto più in generale dell'infanzia e dell'adolescenza) durante il lockdown è stato pressoché ignorato dal legislatore: si fa fatica a rinvenire misure *ad hoc* predisposte per la loro tutela.

È peraltro accaduto che bambini anche piccolissimi presenti in carcere fossero costretti non solo appunto a rimanere in carcere, ma a essere messi in isolamento o perché positivi al covid (per i dati qui a disposizione, tre a Torino) o in via preventiva (come a Rebibbia).

Si auspica un intervento del legislatore mirato e di sistema sul problema dei bambini presenti in carcere con le loro madri e, più in particolare, in questo periodo di emergenza sanitaria nel quale sono necessarie misure a tutela dell'infanzia ancor più efficaci.

Si pensi, infatti, che al 31 marzo 2021, il Ministero della Giustizia rileva che sono ancora 28 i bambini presenti in strutture carcerarie (o ICAM), 14 dei quali "detenuti" in strutture in tutto e per tutto carcerarie.

Nozioni di riferimento

Misure cautelari personali: le misure cautelari personali sono dei provvedimenti emessi dal giudice competente nel periodo che intercorre tra l'inizio del procedimento penale e l'emanazione della sentenza definitiva.

Sono sottoposte, in primo luogo, alla verifica delle condizioni generali di applicabilità previste dall'art. 273 c.p.p. e quindi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, l'insussistenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, di una causa di estinzione del reato o della pena (c.d. punibilità in concreto), nonché la necessità che la pena prevista per il reato addebitato soggiaccia a un certo limite edittale (cfr. artt. 280 e 287 c.p.p.).

In secondo luogo, le misure cautelari possono essere applicate in presenza di esigenze cautelari descritte dall'art. 274 c.p.p.: il pericolo di inquinamento probatorio; il pericolo di fuga; e il pericolo che l'indagato o l'imputato commetta altri delitti.

¹ Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità, Situazione al 31 marzo 2021: <https://www.giustizia.it>

Trattandosi di misure che sono applicate prima della condanna del reo sono sottoposte a requisiti rigorosi, in virtù del principio secondo cui l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva previsto all'art. 27 co. 2 Cost., onde evitare un'anticipazione della condanna in una fase in cui ancora non vi è stato un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell'imputato.

Misure alternative alla detenzione: Le misure alternative alla detenzione sono dirette ad assicurare la funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27 Cost. e incidono sulla fase esecutiva della pena e cioè a seguito dell'emanazione di una sentenza definitiva di condanna. Esse sono previste dalla l. 354/1975 che reca la disciplina del c.d. ordinamento penitenziario. Le misure alternative alla detenzione sono fondamentalmente: l'affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà, la liberazione anticipata e la detenzione domiciliare. Le misure alternative non vanno pertanto confuse né con le misure cautelari che si applicano prima dell'emanazione della sentenza definitiva, né con altre forme di benefici penitenziari come, ad esempio, i permessi premio, né infine con le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla l. 689/1981.

Riferimenti normativi

Codice penale, artt. 146-147

Codice di procedura penale, artt. 275, 284, 285 bis

Legge 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (artt. 14, 21 bis, 47 ter, 47 quinquies)

Legge 21 aprile 2011, n. 62 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Riferimenti giurisprudenziali

Cass. pen., Sez. VI, 22.10.2019, n. 51321

Cass. pen., Sez. I, 31.10.2018, n. 1029

Cass. pen., Sez. V, 20.06.2017, n. 48371

Cass. pen., Sez. VI, 08.03.2016, n.13440

Corte Cost., 23.07.2018, n. 174

Corte Cost., 12.04.2017, n. 76

* Le sentenze della Corte di cassazione sono ricercabili al link <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>

Dottrina di riferimento

XVI Rapporto Antigone, *Il carcere alla prova della fase 2*, in www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1599505938_xvi-rapporto-antigone-carcere-italia-fase-2-covid.pdf.

CUZZOCREA A., *Che fine hanno fatto i bambini. Cronache di un paese che non guarda al futuro*, Piemme, 2021.

MANTOVANI G., *La de-carcerazione delle madri nell'interesse dei figli minorenni: quali prospettive?*, in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5830-la-de-carcerazione-delle-madri-nellinteresse-dei-figli-minorenni-quali-prospettive>, fasc. 1/2018.

Per ulteriori approfondimenti consulta *il catalogo della Biblioteca Innocenti Library*